

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1995.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (¹)
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	26,62 (¹)
1701 11 90 910	26,95 (¹)
1701 11 90 950	(¹)
1701 12 90 100	26,62 (¹)
1701 12 90 910	26,95 (¹)
1701 12 90 950	(¹)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,2894
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	28,94
1701 99 10 910	30,36
1701 99 10 950	30,36
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,2894

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(³) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.